

Circolare 8 agosto 1996, n. 162429

Legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti domestici e Legge 1083/71 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. Lettera circolare alle Camere di commercio e agli uffici Upica sulle caratteristiche per la corretta installazione dei dispositivi rilevatori di gas combustibile per uso domestico e similare. Criteri tecnici di riferimento.

Emanata da: **Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

Pubblicata su: G.U. n. 193, 19/08/1996

Riguardante: Sicurezza degli impianti - Rilevatori e segnalatori di fughe di gas

TESTO

MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

*Alle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
Agli uffici provinciali, industria, commercio e artigianato
All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

A seguito delle disposizioni delle precedenti lettere circolari n. 161892 del 27 luglio 1994 e del 20 dicembre 1994 di pari oggetto, e alla luce delle "istruzioni per l'istallazione" per i rivelatori di gas per uso domestico fissate dalla norma CEI/UNI-CIG 70028, questa amministrazione ha ravvisato l'opportunità di indicare i criteri di istallazione, indispensabili per una corretta applicazione della legge n. 46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici.

Questo Ministero ha il compito istituzionale, derivato dalle disposizioni della legge n. 1083/1971, di assicurare un corretto impiego del gas combustibile, ai fini della sicurezza.

La sicurezza si consegue mediante il rispetto dei requisiti di buona tecnica che i prodotti commercializzati ed installati devono assicurare.

Come è noto, la legge n. 46/1990 disciplina i requisiti di sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori (elettrici o di gas combustibile, ecc.).

L'istallazione dei rivelatori di gas ha una funzione sussidiaria rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute nelle norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge n. 1083/1971.

La norma CEI/UNI-CIG 70028, edizione dicembre 1994, "Rivelatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico e similare" dopo la necessaria inchiesta pubblica, è stata approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto ministeriale 26 aprile 1995.

Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 è la normativa di un prodotto, volto a garantire l'incolumità delle persone contro le eventuali dispersioni di gas negli ambienti domestici, e non contiene indicazioni sulle modalità di istallazione del dispositivo, ma obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.

Questa amministrazione, ai fini del rispetto delle regole per la salvaguardia della sicurezza ritiene indispensabile individuare una serie di criteri di istallazione generali e particolari, differenziati per i rivelatori di gas naturale e per i rivelatori di GPL allo scopo di indirizzare i costruttori a fornire, insieme alle istruzioni per l'uso, chiare indicazioni sulle modalità di collocazione e di collegamento tra i componenti del dispositivo stesso (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa all'intercettazione del flusso del gas combustibile (p.es. elettrovalvola).

In attesa che da parte degli enti normatori UNI e CEI venga definita una specifica norma sull'argomento, i richiamati criteri di installazione sono riportati in allegato.

La presente circolare, completa dell'allegato, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO - CRITERI DI INSTALLAZIONE DEI RIVELATORI DI GAS NATURALE O GPL PER USO DOMESTICO O SIMILARE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA CEI/UNI-CIG 70028.

1. SCOPO.

Indicare i criteri per l'installazione dei rivelatori di gas naturale e di GPL per uso domestico e similare, come definiti dalla norma CEI/UNI-CIG 70028.

2. OGGETTO.

I dispositivi rivelatori di gas naturale e di GPL, come definiti dalla norma CEI/UNI-CIG 70028.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Gli ambienti per uso domestico e similare come definiti dalla legge n. 46/1990 e quelli compresi tra le attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 di concerto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI.

Norma CEI/UNI-CIG 70028 "Rivelatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico e similare";
pr EN 50194 Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises.

5. DEFINIZIONI.

Si richiamano per comodità alcune definizioni.

5.1. Rivelatore di gas (RG).

Dispositivo costituito da almeno un elemento sensore atto a rivelare una determinata concentrazione di gas in aria, un dispositivo atto a generare il segnale d'allarme, elementi per il comando a distanza di altri dispositivi. Il RG può contenere l'alimentatore. Quando il RG non è direttamente alimentato dalla rete di pubblica distribuzione dell'energia elettrica tramite alimentatore incorporato, il costruttore deve specificare l'alimentatore esterno da impiegare ed indicarne tutte le caratteristiche atte ad individuarlo. (CEI/UNI-CIG 70028).

5.2. Sistema di rilevamento gas (SRG).

Insieme composto dal RG, dal relativo alimentatore e da tutti i dispositivi supplementari come ad esempio allarmi ottici o acustici lontani, elementi attuatori per elettrovalve. (CEI/UNI-CIG 70028).

5.3. Limite inferiore di esplosività (LIE).

Minima concentrazione di gas, espressa come percentuale in volume di gas nella miscela aria-gas, al di sotto della quale, anche in presenza di un innesco, non si ha propagazione di fiamma. (CEI/UNI-CIG 70028).

5.4. Segnale di allarme.

Segnale ottico, acustico ed elettrico emesso dal rivelatore per indicare una concentrazione di gas in aria maggiore di una soglia di intervento prestabilita. (CEI/UNI-CIG 70028).

5.5. Segnale di guasto.

Segnale ottico o acustico atto ad indicare una condizione di difetto o guasto dei RG. (CEI/UNI-CIG 70028).

5.6. Apparecchio di utilizzazione a gas.

Complesso fornito di uno o più bruciatori muniti dei rispettivi organi di regolazione.

5.7. Organo di intercettazione.

Dispositivo atto ad interrompere l'afflusso del gas in una condotta, in seguito a segnale di comando emesso dal SRG.

6. INSTALLAZIONE.

A) Criteri generali.

6.1.1. Qualora installato il RG dovrà essere posizionato nei locali in cui sono presenti uno o più apparecchi utilizzatori del gas combustibile.

6.1.2. L'installazione del RG e degli organi di intercettazione non deve alterare le condizioni di sicurezza dell'impianto interno.

6.1.3. L'installazione del RG e degli organi di intercettazione non deve alterare il corretto funzionamento degli apparecchi utilizzatori del gas combustibile.

6.1.4. Quando un RG viene installato in luoghi o ambienti in cui esista un locale presidiato esso deve essere dotato di ripetizione dei segnali ottici ed acustici in tale locale.

6.1.5. Il RG deve essere opportunamente collocato lontano da sorgenti di calore.

6.1.6. Il collegamento fra i vari elementi di un SRG deve essere realizzato secondo le istruzioni fornite dal costruttore e tale da realizzare un sistema conforme alla norma CEI/UNI-CIG 70028.

6.1.7. Nel caso in cui più apparecchi utilizzatori siano collocati in ambienti diversi, ogni ambiente potrà essere protetto da uno o più RG collegati all'organo di intercettazione di cui al successivo punto 6.1.8.

6.1.8. L'organo di intercettazione collegato al SRG deve essere a riarmo manuale e installato possibilmente a valle del punto di ingresso della conduttura del gas dell'ambiente controllato, o all'esterno e di conseguenza adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici.

B) Criteri di installazione dei rivelatori di gas naturale.

6.2.1. Il RG va installato al di sopra del livello della possibile fuga di gas a circa 300 mm dal soffitto, in una posizione dove i movimenti dell'aria non siano impediti.

6.2.2. Il posizionamento dell'RG non deve essere troppo vicino alle aperture o ai condotti di ventilazione poiché il flusso d'aria nei loro pressi può essere intenso e diminuire localmente la concentrazione dei gas.

6.2.3. Il RG non va installato al di sopra o presso le apparecchiature a gas poiché piccoli rilasci di gas possono avvenire l'atto dell'accensione e potrebbe causare falsi allarmi.

6.2.4. Per interventi immediati in caso di cedimento dei collegamenti flessibili, si fa rimando alle apparecchiature previste dalle norme specifiche.

C) Criteri di installazione dei rivelatori di GPL.

6.3.1. Il RG va montato su una parete liscia ad una altezza sul pavimento di circa 300 mm e ad una distanza di non più di 4 m dalla apparecchiatura più usata. Il sito va protetto dagli urti e dai getti d'acqua durante le normali operazioni quali ad esempio quelle di pulizia.

6.3.2. Il RG non va installato:
in uno spazio chiuso (ad esempio in un mobile o dietro un tendaggio);
direttamente sopra un lavandino;
vicino ad una porta o una finestra;
vicino ad un ventilatore estrattore d'aria;
in una zona dove la temperatura è al di fuori dei limiti previsti dal costruttore;
dove sporczia e polvere possono intasare il sensore.

6.3.3. Per interventi immediati in caso di cedimento dei collegamenti flessibili, si fa rimando alle apparecchiature previste dalle norme specifiche.